

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore) |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorsi, ricevuti in data 30.11.2009 e 4.02.2010, il consumatore, riassumendo i fatti esposti in sede di reclamo, ha chiesto all'ABF di dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito del disservizio dell'intermediario per la mancata accettazione, allo sportello, del pagamento delle rate di un mutuo contratto con la Banca.

In particolare, il cliente, con il primo ricorso, chiedeva la chiusura del rapporto di conto corrente in essere con l'intermediario, la "restituzione del saldo contabile" e gli "interessi che tale somma avrebbe maturato se disponibile investendola in modo alternativo".

Con il secondo ricorso, chiedeva il risarcimento del danno subito a seguito del disservizio consistente nell'ingiustificato rifiuto di accettare, allo sportello, il pagamento in contanti - previa revoca della disposizione permanente di addebito e, quindi, con modifica delle modalità di effettuazione dei pagamenti delle rate di mutuo - eseguito di persona o inviando terzi incaricati del versamento della rata.



Già con raccomandata a/r del 22.8.2008, rimasta inevasa, il cliente aveva chiesto la chiusura del rapporto di c/c in essere con l'intermediario. A distanza di più di un anno (22.9.2009) reiterava tale richiesta diffidando l'intermediario dall' addebitare *“qualsiasi spesa per la tenuta del conto e da qualsiasi atto di sofferenza”*.

La Banca riscontrava quest'ultima nota il 18.11.2009, dichiarando che la chiusura del rapporto di conto corrente avrebbe potuto essere operata soltanto dopo l'effettuazione, da parte del ricorrente, di un *“versamento di copertura”* del saldo debitore risultante dal conto.

Con nota del 1°.12.2009 inviata all'Ufficio reclami dell'intermediario, il cliente ha specificamente lamentato il reiterato disservizio (a far tempo da marzo 2009) procurato da una filiale della Banca mediante rifiuto di ricevere il pagamento mensile per cassa. Ha chiesto, inoltre, di poter effettuare i pagamenti presso la stessa filiale che li aveva in precedenza rifiutati nonché il risarcimento dei danni lamentati *“dovuti a plurimi incarichi e a trasferte oltre porta”*.

Il cliente ha, col primo ricorso, contestato il comportamento della Banca per aver ripetutamente negato a suoi delegati il servizio di *“pagamento per cassa del mutuo”*, rifiutando di incassare l'importo e costringendolo a *“dover sostenere costi per recarsi presso altre Filiali”*, con conseguente *“perdita di tempo”*.

La Banca fa presente di aver convocato l'esponente per un incontro in data 4.11.2009, dopo la presentazione del reclamo (22.9.2009), per chiarire l'impossibilità di procedere alla chiusura del rapporto, *“in quanto il conto [...] presentava da tempo un saldo debitore”* (alla data del 31.12.2009 pari a € 1.021,91), sicché il conto corrente era stato riclassificato *“come posizione non in bonis”* e la richiesta di chiusura del conto e di restituzione della somma avanzata risultava non accoglibile. L'intermediario, inoltre, riferiva che il cliente – a seguito della revoca della disposizione permanente di addebito – aveva modificato la modalità di effettuazione dei pagamenti delle rate di mutuo presentandosi di persona o inviando terzi da lui incaricati allo sportello per pagare in contanti la rata: la mancata accettazione di suddetti pagamenti in contanti veniva motivata dall'intermediario facendo riferimento alle modalità di rilascio delle deleghe (*“non formalmente conferite”*).

Il ricorrente, col secondo ricorso, allega copia del reclamo del 1°.12.2009 e chiede il risarcimento dei danni patiti per il disservizio subito, consistente nell'ingiustificato rifiuto di accettare, allo sportello, il pagamento mensile delle rate di mutuo per cassa da parte dei suoi delegati.

DIRITTO

I ricorsi, che concernono un medesimo rapporto tra le parti, vengono riuniti e trattati congiuntamente.

Le parti del rapporto contrattuale che occupa hanno, all'esito di plurime istanze del cliente, convenuto senz'altro di modificare in data 9 aprile 2009 le modalità di estinzione della restituzione rateale del mutuo; tanto risulta dall'avvenuta accettazione dell'intermediario, per la prima volta proprio in quella data, del pagamento per cassa della rata di mutuo *pro tempore* dovuta dal cliente. In base a quanto si evince dai documenti acquisiti al presente giudizio non altra era la ragione economica del rapporto di conto corrente tra le stesse parti che quella di consentire l'addebito del *tantundem* mensilmente restituendo in base al mutuo contratto dalle stesse parti, sicché l'averne infine concordato sopra l'opzione (versamento in contanti) sostitutiva dell'addebito in conto corrente rendeva oltremodo privo di causa quest'ultimo rapporto, che era già in essere con funzione esclusivamente ancillare di quello di mutuo. Dunque, il rapporto di conto corrente è da reputarsi estinto per mutuo dissenso, attuatosi per via del pagamento in contanti accettato in luogo della corrispondente modalità interamente contabile.

Consegue da ciò che, stabilito il discrimine temporale in parola, le partite di credito e debito tra le parti debbano farvi riferimento esclusivo; a far data dal 9 aprile, cioè, devono ritenersi cessate le regole convenzionalmente applicabili e, dunque, correlativamente ingiustificato il comportamento dell'intermediario in ordine alla mantenuta opposizione alla richiesta liquidazione del rapporto di conto corrente, viceversa liquidabile senza ulteriormente imputare al conto *de quo* la produzione di importi accessori di derivazione convenzionale.

Il comportamento *non jure* dell'intermediario, risoltosi nella pretesa di regolare convenzionalmente il conto corrente anche oltre la data di intervenuta estinzione per mutuo dissenso, deve essere allora sanzionato, in parziale accoglimento della domanda, con la dichiarazione del diritto del cliente al risarcimento del danno, la cui misura, di là di conseguenze ulteriori di cui manca ogni evidenza probatoria e ne rimane perciò concretamente inibita la liquidazione, non è inferiore all'importo degli interessi e delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese pretesamene maturati a debito del consumatore a far tempo dal 9 aprile 2009. Se già versati, il cliente - pertanto - ha diritto alla reintegrazione del corrispondente valore.

P.Q.M.

Il Collegio riuniti i ricorsi, accerta l'estinzione del rapporto di conto corrente a far data dal 9 aprile 2009 e, in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, liquida a titolo di risarcimento del danno un importo pari alla somma delle spese e degli interessi maturati a favore dell'intermediario e ne ordina, se riscossi, la restituzione.

Il Collegio, dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI